

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettoriale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

INDICE
TITOLO I – AUTONOMIA DIDATTICA E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1 – Autonomia didattica
ARTICOLO 2 – Definizioni
TITOLO II – TITOLI DI STUDIO
ARTICOLO 3 – Titoli di studio
ARTICOLO 4 – Corsi di Laurea
ARTICOLO 5 – Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
ARTICOLO 6 – Corsi di Specializzazione
ARTICOLO 7 – Dottorato di Ricerca
ARTICOLO 8 - Master Universitari
ARTICOLO 9 – Formazione finalizzata e servizi Didattici integrativi
ARTICOLO 10 – Rilascio di titoli congiunti/doppi
ARTICOLO 11 – Strutture didattiche di riferimento
TITOLO III – ATTIVITÀ DIDATTICA
ARTICOLO 12 – Crediti Formativi Universitari
ARTICOLO 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
ARTICOLO 14 – Ordinamenti Didattici di Corso di Studio
ARTICOLO 15 – Attività formative dei Corsi di Studio
ARTICOLO 16 – Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
ARTICOLO 17 – Programmazione e attivazione degli insegnamenti
ARTICOLO 18 – Copertura didattica degli insegnamenti
ARTICOLO 19 – Piano degli Studi
ARTICOLO 20 – Ammissione ai Corsi di Studio
ARTICOLO 21 – Calendario Didattico
ARTICOLO 22 – Verifiche di profitto
ARTICOLO 23 – Commissioni e verbalizzazione degli esami di profitto
ARTICOLO 24 – Prova finale
ARTICOLO 25 – Commissioni di Laurea
ARTICOLO 26 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari
ARTICOLO 27 – Orientamento, tutorato e placement
ARTICOLO 28 – Mobilità internazionale all'estero
ARTICOLO 29 – Didattica multimediale e a distanza
TITOLO IV – STUDENTI
ARTICOLO 30 – Regolamento degli studenti
TITOLO V – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
ARTICOLO 31 – Assicurazione della qualità e opinione degli studenti
ARTICOLO 32 – Norme transitorie e finali
Parte generale Norme generali
TITOLO I – AUTONOMIA DIDATTICA E DEFINIZIONI

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

ARTICOLO 1 – Autonomia didattica.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti Didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea, di Laurea professionalizzante, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato e dei Master universitari attivabili dall'Università degli Studi del Sannio, rinviando anche a specifici Regolamenti. Esso disciplina inoltre le attività di orientamento, di aggiornamento, di formazione finalizzata e di perfezionamento e di formazione permanente e continua, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi Regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Gli Ordinamenti Didattici di riferimento dei Corsi di Laurea, di Laurea professionalizzante, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e di Specializzazione attivabili dall'Università, su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa vigente, sono definiti nella II parte del presente Regolamento.
3. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformità alle norme di legge e ai sensi dello Statuto, le modalità di funzionamento delle attività di competenza.
4. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Laurea, di Laurea professionalizzante, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono predisposti ai sensi del successivo art. 16.
5. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dello Statuto, dal Senato accademico, previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.
6. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alla gestione delle carriere degli studenti sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti.
7. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori, dei Ricercatori a tempo indeterminato (RTI) e dei ricercatori a tempo determinato in Tenure track (RTT) della Università degli Studi del Sannio e l'autocertificazione e verifica degli stessi sono disciplinati nel Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti Didattici e di servizio agli studenti, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e Ricercatori a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
 - b) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea professionalizzante, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Laurea Magistrale;
 - c) per altri Corsi di Studio, i Corsi di Specializzazione, i Corsi e Scuole di Dottorato, i Master Universitari;
 - d) per titoli di Studio: la Laurea, la Laurea Magistrale e il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, Master Universitari rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
 - e) per classe di appartenenza dei Corsi di Studio, o più brevemente classe: l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi della normativa vigente;

- f) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- g) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dalla normativa vigente;
- i) per Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo Studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- j) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- k) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio: l'insieme delle norme che regolano il Corso medesimo;
- l) per Regolamento Didattico del Corso di Studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del Corso;
- m) per piano degli studi: l'insieme programmatico delle discipline e delle attività che caratterizzano il percorso di formazione necessario per il conseguimento del titolo accademico;
- n) per attività formativa: ogni attività organizzata dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, svolte anche presso sedi nazionali e internazionali convenzionate;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per Consiglio di Corso di Studio: l'organo che svolge compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi del Corso di Studio stesso ovvero per più Corsi di Studio fra loro culturalmente affini;
- q) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Sannio;
- r) per Statuto, lo Statuto vigente dell'Università degli Studi del Sannio.

TITOLO II – TITOLI DI STUDIO

ARTICOLO 3 – Titoli di Studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di Studio:
 - a) Laurea;
 - b) Laurea Magistrale;
 - c) Diploma di Specializzazione;
 - d) Dottorato di Ricerca;
 - e) Master Universitario di primo livello;
 - f) Master Universitario di secondo livello;
 - g) Diplomi relativi ai corsi per la formazione degli insegnanti.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

Rilascia, inoltre, i seguenti attestati:

- a) perfezionamento;
 - b) alta formazione;
 - c) aggiornamento professionale,
- disciplinati dagli appositi regolamenti.

2. I suddetti titoli possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
3. Ai sensi della normativa vigente, l'Università rilascia, come supplemento al Diploma dei titoli di Studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dal singolo studente ai fini del conseguimento del titolo.

ARTICOLO 4 – Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui sopra è preordinata all'inserimento dei Laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate e ove previsto il titolo abilitante, nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. I Corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di Studio conseguiti al termine di tali Corsi hanno identico valore legale come da normativa vigente.
6. I Corsi di Studio afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti Didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente, prima dell'eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
7. I diversi Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente.
8. L'Università può istituire un Corso di Laurea nell'ambito di due diverse classi (Corsi Interclasse) qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
9. Nel caso di Corsi Interclasse, gli studenti indicano la classe nella quale intendono conseguire il titolo di Studio, ferma restando la possibilità di modificare l'indicazione originaria, purché tale modifica abbia luogo entro e non oltre l'iscrizione al terzo anno.
10. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire Corsi di Laurea interdipartimentali nonché, sulla base di apposite convenzioni, Corsi di Laurea Interateneo.
11. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università permette l'acquisizione di parte dei crediti in altri Atenei Italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

ARTICOLO 5 – Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di dottore Magistrale.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

2. I Corsi di Laurea Magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa in vigore, hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni, fatti salvi i Corsi di Studio a Ciclo Unico regolati da specifiche normative in materia.
4. Per conseguire la Laurea Magistrale, fatti salvi i Corsi di Studio a Ciclo Unico regolati da specifiche normative in materia, lo studente deve aver maturato 120 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di Studio conseguiti al termine di tali Corsi hanno identico valore legale.
6. I diversi Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.
7. L'Università può istituire un Corso di Laurea Magistrale nell'ambito di due diverse classi (Corso Interclasse), qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
8. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale Interclasse, gli studenti indicano la classe nella quale intendono conseguire il titolo di Studio, ferma restando la possibilità di modificare l'indicazione originaria, purché tale modifica abbia luogo entro e non oltre l'iscrizione al secondo anno.
9. Sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico i Corsi di Studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
10. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a Ciclo Unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del Corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
11. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire Corsi di Laurea Magistrale interdipartimentali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, Corsi di Laurea Magistrale Interateneo.
12. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università permette l'acquisizione di parte dei crediti in altri Atenei Italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

ARTICOLO 6 – Corsi di Specializzazione

1. L'Università istituisce, attiva e promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, Corsi di Specializzazione.
2. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.
3. Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
4. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso del titolo di Studio ovvero di altro titolo di Studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal relativo Ordinamento Didattico. Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono individuati dai decreti ministeriali, che stabiliscono altresì gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di Studio già conseguito.
5. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

crediti previsti dalla classe di appartenenza del Corso di Specializzazione, come specificato dal relativo Regolamento Didattico.

ARTICOLO 7 – Dottorato di Ricerca

1. L'Università istituisce, attiva e promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di dottore di Ricerca (PhD).
3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o della Laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o della Laurea conseguita secondo l'Ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di Studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
4. I Corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia.

ARTICOLO 8 – Master Universitari

1. L'Università istituisce, attiva e promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, Corsi di Master Universitari.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi finalizzati al conseguimento del Master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al Master di primo livello è la Laurea; titolo di ammissione al Master di secondo livello è la Laurea Magistrale, nonché la Laurea specialistica ex D.M. 509/1999. La Laurea conseguita secondo gli Ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 è titolo di ammissione ai Corsi sia di primo che di secondo livello. Possono accedere ai Master anche i possessori di titolo di Studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Le procedure per l'attivazione dei Master, e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite in un apposito Regolamento di Ateneo.

ARTICOLO 9 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università può attivare o concorrere a realizzare Corsi di formazione finalizzata.
2. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento post-Lauream, Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, Corsi di preparazione ai concorsi pubblici, Corsi per l'apprendimento permanente, Corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e quanto altro previsto dalle norme vigenti in materia di istruzione superiore. Tali iniziative possono essere organizzate anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni.
3. L'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle attività di formazione sono disciplinati da appositi accordi e/o Regolamenti proposti da uno o più Dipartimenti ed approvati, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'Università attiva anche in collaborazione con enti pubblici e privati servizi didattici integrativi quali:
 - a) Corsi di orientamento degli studenti, servizi per il coordinamento delle attività di orientamento e servizi di tutorato,
 - b) Corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo,
 - c) Corsi con programmi di breve durata quali summer/winter school,
 - d) seminari tematici.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

<p>ARTICOLO 10 – Rilascio di titoli congiunti/doppi</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Università può rilasciare titoli di studio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, congiuntamente con altri atenei/enti italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi, le risorse di docenza e strutturali concordati dalle Università/Enti convenzionate/i, nel rispetto dei requisiti necessari all'attivazione del Corso.3. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.4. La convenzione prevede il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione delle Università/Enti convenzionate, o di un doppio titolo.
<p>ARTICOLO 11 – Strutture didattiche di riferimento</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Università si articola in Dipartimenti, eventualmente anche interuniversitari, costituiti sulla base di un progetto scientifico e Didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della Ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un Corso di Studio.3. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale appartenenti ad una medesima Classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.4. Lo Statuto ed il Regolamento Generale di Ateneo definiscono e determinano il funzionamento degli organi collegiali di supporto ai Dipartimenti:<ol style="list-style-type: none">a) il Comitato per la Didatticab) i Consigli di Corso di Studioc) la Commissione didattica paritetica.5. Per più Corsi di Studio tra loro culturalmente affini è possibile costituire un Consiglio Unico di Corsi di Studio;6. Il Consiglio di Corso di Studio e, ove costituito, il Consiglio Unico di Corsi di Studio sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche del Corso/i e svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.7. Ciascun professore di ruolo o ricercatore deve afferire a non più di due Consigli di Corso di Studio ovvero ad un Consiglio di Corso di Studio a Ciclo Unico o ad un Consiglio Unico di Corsi di Studio. Ciascun professore di ruolo e Ricercatore chiede al Consiglio di Dipartimento di afferire ad un Consiglio di Corso di Studio e/o Consiglio Unico di Corsi di Studio nel quale presta attività didattica ivi compresa quella integrativa.8. Il Consiglio di Dipartimento approva la costituzione del Consiglio del Corso di Studio e/o del Consiglio Unico di Corsi di Studio e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei Ricercatori ai Corsi di Studio, in conformità alle esigenze di copertura dei carichi Didattici ed accreditamento degli stessi secondo la normativa vigente.9. La modifica della composizione del Consiglio e/o del Consiglio Unico, aggiornata ogni anno accademico, è deliberata con le medesime modalità di cui al comma precedente.10. Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.11. Tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, è possibile istituire, con la procedura e nei termini previsti dallo Statuto, Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei servizi.
<p>TITOLO III – ATTIVITÀ DIDATTICA</p>

ARTICOLO 12 – Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. È possibile iscriversi a singoli insegnamenti erogati dall'Ateneo, sostenere i relativi esami di profitto e acquisirne i relativi CFU. Per ulteriori disposizioni in materia di iscrizione ai Corsi singoli si rinvia al Regolamento degli Studenti.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente e comprende, di norma, ore di didattica assistita (compresa l'attività di tirocinio) e ore in autoapprendimento.
5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento Didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
6. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo corrispondente a un CFU il numero di ore di didattica assistita è determinato nel rispetto delle seguenti soglie:
 - a) di norma, almeno 6 ore e non più di 8 dedicate a lezioni frontali, seminari tematici ed altre attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) di norma, almeno 8 ore e non più di 10 dedicate ad esercitazioni, workshop e ad attività didattiche in laboratorio; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) di norma, almeno 10 ore e non più di 12 dedicate a attività di campo o attività pratiche laboratoriali; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - d) di norma, 5 ore dedicate a lezioni frontali nei Corsi finalizzati alla formazione insegnanti;
 - e) 25 ore di tirocinio o attività assimilabili.
7. Una diversa distribuzione del carico del credito può essere prevista dai Regolamenti Didattici di Dipartimento, previa approvazione del Senato Accademico. Essa può altresì essere prevista in ottemperanza a specifiche norme di legge o direttive comunitarie. Tale previsione deve essere indicata nel Regolamento Didattico del Corso.
8. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, fermo restando che la valutazione dell'apprendimento, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.
9. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono prevedere, per i crediti precedentemente acquisiti, forme di verifica periodica, tese a valutare la non obsolescenza dei contenuti.
10. I Regolamenti Didattici di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di Corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o a tempo parziale.
11. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei Corsi di Studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite nello specifico Regolamento degli studenti.

ARTICOLO 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Università progetta e adegua, nei termini deliberati annualmente dal Senato accademico, la

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

propria offerta formativa tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, in relazione agli obiettivi strategici che l'Ateneo si è dato.

2. I Corsi di Studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalla normativa vigente, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento del sistema universitario. I Corsi di Studio sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.
3. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua o in forma mista.
4. L'istituzione di un Corso di Studio con il relativo Ordinamento Didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentite le Commissioni paritetiche docenti-studenti. Deve essere altresì acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione analitica. La proposta di nuova istituzione segue la normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei Corsi di Studio.
5. L'attivazione o disattivazione dei Corsi di Studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite le Commissioni paritetiche docenti-studenti. L'attivazione è subordinata all'inserimento annuale dei Corsi di Studio nella banca dati ministeriale di riferimento.
6. Nel caso di disattivazione di un Corso di Studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati, fermi restando i necessari adeguamenti all'offerta formativa in Corso.

ARTICOLO 14 - Ordinamenti Didattici di Corso di Studio

1. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modifiche agli Ordinamenti Didattici, dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti. Le modifiche agli Ordinamenti Didattici seguono la normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei Corsi di Studio. Dopo la prescritta approvazione ministeriale, le modifiche sono formalizzate con decreto del Rettore.
2. L'Ordinamento Didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, anche in lingua inglese, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del Corso proposto, la lingua di erogazione del Corso e la modalità di svolgimento (convenzionale, a distanza, mista);
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti di afferenza del Corso;
 - c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea e alle funzioni e competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L'Ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche in riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

- e) i crediti, determinati in numero intero, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di Studio, secondo le modalità descritte all'art. 24 del presente Regolamento.
3. In caso di Corsi di Studio Interateneo, il relativo Ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento disciplinandole in apposita convenzione.
4. Ciascun Ordinamento Didattico può disporre che il Corso di Studio si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di Studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in curricula deve corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei percorsi formativi dei Laureati o Laureati magistrali di una stessa classe.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), "Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".

ARTICOLO 15 – Attività formative dei Corsi di Studio

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Studio sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Ordinamento Didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari previsti per la classe di appartenenza del Corso, per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico come da normativa vigente;
 - b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo come da normativa vigente.
 - c) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di Studio come da normativa vigente;
 - d) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano, come da normativa vigente;
 - e) attività formative non previste dalle lettere precedenti ed atte a completare il percorso formativo come da normativa vigente.

ARTICOLO 16 – Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio è formulato, su proposta del rispettivo Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse, dal Dipartimento responsabile, previo parere degli eventuali Dipartimenti associati.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore.
3. In materia di accreditamento dei Corsi di Studio, i Regolamenti Didattici specificano gli aspetti organizzativi secondo i relativi Ordinamenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento,

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettoriale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti e determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di Studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso, di recupero degli eventuali obblighi formativi, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curricolari, per i Corsi di Laurea Magistrale;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e ai singoli settori scientifico-disciplinari di riferimento, e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica del profitto;
 - g) i crediti assegnati alle attività a scelta dello studente;
 - h) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - l) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
 - m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - n) le regole di composizione del piano di studio dello studente che deve essere comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Didattico del Corso;
 - o) ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), "È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione".
 5. Ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), "È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente".
 6. I Regolamenti Didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa e agli elenchi dei singoli insegnamenti, di norma ogni tre anni.
 7. Il Regolamento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.
 8. Con analoghe modalità in caso di Corso di Studio interdipartimentale, il Consiglio della Struttura di raccordo delibera il Regolamento del Corso di Studio.
 9. Con analoghe modalità in caso di Corso di Studio Interateneo, la Struttura didattica di riferimento definita nella convenzione delibera il Regolamento del Corso di Studio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

ARTICOLO 17 – Programmazione e attivazione degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli dei Corsi di Studio interessati, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei Ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento generale delle attività didattiche di loro pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più Corsi di Studio previa verifica di concordanza tra obiettivi, settore scientifico-disciplinare.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo scansioni diverse funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
4. Gli insegnamenti dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico sono sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla vigente normativa in merito alla numerosità sostenibile degli studenti. Gli insegnamenti possono essere altresì sdoppiati in presenza di ulteriori motivate ragioni didattiche e funzionali, proposta dal Consiglio di Corso al Consiglio di Dipartimento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di Studio sono tenuti a concordare e coordinare, in accordo con il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono pubblici e assicurano una equilibrata e funzionale suddivisione.

ARTICOLO 18 – Copertura didattica degli insegnamenti:

1. La copertura didattica degli insegnamenti nei Corsi di Studio segue un preciso ordine di priorità, definito per garantire l'uso ottimale delle risorse accademiche interne prima di ricorrere a soluzioni esterne. L'ordine è il seguente:
 - a) Carico didattico istituzionale: assegnazione prioritaria a professori di I fascia, a professori di II fascia, ricercatori a tempo determinato e ricercatori in tenure track appartenenti alla struttura competente, in base agli obblighi istituzionali di insegnamento.
 - b) Affidamento di insegnamenti: a professori di I fascia, a professori di II fascia, a ricercatori a tempo determinato, a ricercatori in tenure track e a ricercatori a tempo indeterminato afferenti alla struttura competente, ma al di fuori del loro carico istituzionale.
 - c) Conferimento attraverso bando a docenti esterni con incarico di supplenza e/o contratto, in assenza di disponibilità nelle prime due categorie
 - d) Contratto di diritto privato (art. 23, comma 2, L. 240/2010): utilizzo di esperti esterni o professionisti con contratto di diritto privato, solo in subordine alle modalità precedenti.
2. Il carico didattico istituzionale, deliberato annualmente dalle strutture didattiche competenti, è affidato ad un docente incardinato nel settore scientifico-disciplinare o in settori afferenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
3. Un docente incardinato in un settore scientifico-disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare in accordo con la programmazione didattica deliberata dalla struttura didattica competente.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

4. Gli obblighi didattici possono essere assolti anche presso altri Dipartimenti dell'Ateneo.
5. Nell'affidamento dei carichi didattici istituzionali, le strutture competenti danno priorità all'offerta necessaria ai fini delle valutazioni per l'accREDITamento e la sostenibilità dei Corsi di Studio.
6. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa vigente, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi Ordinamenti Didattici, comunque successivo alla verifica di disponibilità didattica da parte dei docenti afferenti agli altri Dipartimenti.
7. Un docente che ricopre un insegnamento o più insegnamenti come carico didattico istituzionale può ricoprire un insegnamento senza copertura di altro settore scientifico-disciplinare con il suo consenso, previa verifica delle necessarie competenze didattiche accertate anche attraverso la valutazione della congruenza della produzione scientifica da parte della struttura didattica di afferenza.
8. L'incarico di un insegnamento può essere affidato, con il loro consenso, ai ricercatori o ai professori di ruolo come impegno didattico aggiuntivo, dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio alla cui offerta formativa appartiene l'insegnamento da affidare.
9. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle attività didattiche, annotandovi le attività svolte per tutti gli atti di competenza del Direttore del Dipartimento.
10. I ricercatori, nel rispetto del Regolamento Didattico del Corso di Studio e sulla base della programmazione delle relative attività didattiche, sono tenuti a svolgere la prescritta attività didattica integrativa e possono svolgere attività di supervisione delle tesi anche in qualità di relatori. Per i ricercatori affidatari di un incarico di insegnamento ai sensi della normativa vigente, la struttura didattica competente, nell'ambito della propria programmazione, terrà conto dell'attività didattica integrativa svolta nell'ambito dell'incarico ricoperto.
11. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di Studio preveda l'elaborazione di una tesi, i docenti facenti parte del Consiglio interessato sono tenuti ad accettare, sulla base di criteri fissati dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica in qualità di relatori.

ARTICOLO 19 – Piano degli Studi

1. Il Piano degli Studi deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti coinvolti, su proposta dei Consigli di Corso di Studi.
2. Il Piano degli Studi, con i relativi insegnamenti, è improntato alla massima trasparenza e contiene le indicazioni delle eventuali propedeuticità e dei periodi di svolgimento delle attività. Modifiche ai Piani degli Studi possono essere deliberate con le stesse procedure previste per l'approvazione.
3. L'Università pubblica ogni anno sul sito web l'offerta formativa, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e le modalità di determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Sono anche pubblicati i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti e i loro curricula, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite deve essere aggiornata per tempo.

ARTICOLO 20 – Ammissione ai Corsi di Studio

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, come richiesto dalla normativa vigente, o

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

di altro titolo di Studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. I Regolamenti Didattici dei Corsi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio specificano le modalità di accertamento ed indicano la possibilità di condizionare l'iscrizione al secondo anno, in base ai risultati dell'accertamento stesso.
3. I Dipartimenti promuovono ed organizzano le iniziative formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, le attività di verifica dell'adeguata preparazione iniziale e le attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai precedenti commi, così come previsto dalla normativa vigente, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dai competenti organi di Ateneo.
4. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di Studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
5. Per i Corsi di Laurea Magistrale, gli Ordinamenti Didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi, le conoscenze e le competenze che lo studente deve avere acquisito nel percorso formativo pregresso, espresso sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari, indipendentemente dalla denominazione degli insegnamenti. L'adeguatezza della preparazione è verificata in ottemperanza a quanto definito nel Regolamento Didattico di ciascun Corso.
6. Per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico, può deliberare la limitazione della numerosità delle ammissioni ai Corsi di Studio nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente.
8. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di Studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi e come riportato nel Regolamento studenti.

ARTICOLO 21 – Calendario Didattico

1. I Consigli di Dipartimento stabiliscono, prima dell'inizio delle attività didattiche, i periodi di svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto e di Laurea. L'organizzazione delle attività didattiche è demandata al Direttore del Dipartimento ed ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio che terranno conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

ARTICOLO 22 – Verifiche di profitto

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio, nonché le schede dei relativi insegnamenti, disciplinano le modalità di verifica del profitto, esami o valutazioni finali di profitto, ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio può prevedere verifiche del profitto integrate

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettoriale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

per più insegnamenti o moduli coordinati; in questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni o giudizi separati su singoli insegnamenti o moduli.

3. Gli esami sono organizzati in sessioni. Il calendario delle prove d'esame deve prevedere, per ogni insegnamento, almeno sei appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti e, comunque, non può essere anticipata.
4. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste dal Corso di Studio.
5. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno successivo, ivi inclusa la prova finale, sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono la reiscrizione.

ARTICOLO 23 – Commissioni e verbalizzazione degli esami di profitto

1. Le verifiche di profitto sono svolte in presenza presso la sede legale dell'Ateneio per tutte le tipologie dei corsi di studio. L'Ateneio, in ottemperanza alla normativa vigente, con proprio provvedimento può disporre l'attivazione temporanea delle modalità a distanza degli esami di profitto nelle seguenti fattispecie: a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari; b) temporanee situazioni emergenziali.
2. Per ogni attività formativa, l'esame o la verifica del profitto avviene ad opera di una Commissione che ne assicura il carattere pubblico. Le Commissioni di esami di profitto per i Corsi di Studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento.
3. La Commissione, costituita da almeno due docenti, è presieduta dal responsabile dell'insegnamento o, in casi eccezionali, da altro docente individuato dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio. Possono, inoltre, far parte della Commissione, cultori della materia.
4. I cultori della materia sono nominati, su proposta motivata del Presidente della Commissione, dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente di Corso di Studio, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento Didattico di Dipartimento.
5. Per gli insegnamenti integrati la Commissione è formata dai titolari dei moduli costituenti gli insegnamenti ed è presieduta dal docente responsabile del Corso. In caso di impedimento di un responsabile di insegnamento viene individuato altro docente dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio.
6. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso l'attribuzione di una idoneità.
7. In caso di ritiro lo studente ha diritto ad accedere alle prove di esame successive, anche della medesima sessione.
8. La verbalizzazione degli esiti delle verifiche del profitto deve essere effettuata e firmata in forma digitale dal Presidente della Commissione.
9. Il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione d'esame per ciascun insegnamento che compaia in un Regolamento Didattico per tre anni accademici

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettoriale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

successivi all'anno di ultima attivazione. Trascorso tale termine, il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione di esame a fronte di una richiesta dello studente a ciò interessato.

ARTICOLO 24 – Prova finale

1. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal rispettivo Regolamento Didattico di Dipartimento, disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
 - c) la nomina per ogni studente di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla Commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal Corso di Studio e per le lauree abilitanti aver anche superato la Prova Pratica Valutativa come da normativa vigente.
3. Per il conseguimento della Laurea e della Laurea Professionalizzante i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere, oltre o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto o grafico di varia entità, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e della Laurea Magistrale a Ciclo Unico i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio devono prevedere la presentazione di una tesi elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono tempi e modalità per l'assegnazione degli argomenti della tesi e per l'individuazione del relatore.
6. Con il consenso del relatore, la tesi può essere redatta e/o discussa in una lingua diversa dall'italiano.
7. Nel caso la prova preveda la presentazione di elaborati o tesi, il relatore deve essere, al momento dell'assegnazione, docente di ruolo nell'Università del Sannio o responsabile di un insegnamento dell'Università.
8. L'esame finale è svolto in presenza presso la sede legale dell'Ateneo per tutte le tipologie dei corsi di studio. L'Ateneo, in ottemperanza alla normativa vigente, con proprio provvedimento può disporre l'attivazione temporanea delle modalità a distanza dell'esame finale nelle seguenti fattispecie: a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari; b) temporanee situazioni emergenziali.
9. Per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, è necessario ottenere, a seguito della prova finale, il punteggio minimo di 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato ed alla valutazione unanime della Commissione. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i propri giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la capacità di elaborazione e la qualità del lavoro svolto.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

nell'anno accademico.

11. Per i Corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, successivi decreti attuativi e successive modificazioni, l'esame finale abilita alle rispettive professioni.
12. La prova finale dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 e successive modificazioni ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
13. Il superamento della prova finale per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all'esercizio della professione di Medico Chirurgo ai sensi dell'art. 102, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020.
14. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, che può anche avvenire successivamente allo svolgimento della prova, secondo il calendario stabilito per ciascuna sessione.

ARTICOLO 25 – Commissioni di Laurea

1. Le Commissioni di Laurea abilitate al conferimento del titolo di Studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento.
2. Per la Laurea, la Laurea Magistrale e la Laurea Magistrale a Ciclo Unico la Commissione è composta da sette componenti; può, tuttavia, operare con la presenza di almeno cinque componenti di cui, di norma, almeno tre professori.
3. Il Presidente della commissione è, di norma, il professore ordinario con la maggiore anzianità in ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della seduta di Laurea.
4. La composizione e le funzioni delle commissioni per le prove finali dei Corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 sono regolate dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163 e successivi decreti attuativi, successive modificazioni e conseguenti note ministeriali.

ARTICOLO 26 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari

1. Il Consiglio di Corso di Studio delibera sul riconoscimento dei CFU nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
2. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano o estero, valutando l'eventuale abbreviazione degli studi.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti Didattici dei Corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 27 – Orientamento, tutorato e placement

1. L'Ateneo assicura i servizi di orientamento tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione, dalla scelta del Corso di Studio all'accesso al

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

mondo del lavoro.

2. Le attività di orientamento, tutorato e placement sono progettate e organizzate a livello di Ateneo. I Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento, per quanto di propria competenza e secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, disporranno un loro piano di azioni nell'ambito ed in coerenza con le predette attività. Tutte le azioni sono poste in atto attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

ARTICOLO 28 – Mobilità internazionale

1. L'Università promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
2. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso Università o altri Organismi esteri presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria.
3. Lo studente all'estero può:
 - a) frequentare attività formative;
 - b) frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
 - c) preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) svolgere attività di tirocinio e altre attività formative.
4. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio piano di studio indicante le attività formative dell'Università ospitante.
5. Il piano di studi e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del soggiorno di formazione all'estero.
6. Le eventuali opportunità di studio all'estero sono portate a conoscenza degli studenti mediante appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti selezionati potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni.
7. Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo all'estero concorda e sottoscrive il piano di studi indicante le attività formative che intende svolgere. Le modalità di approvazione e di eventuale modifica del predetto piano di studio, di riconoscimento delle attività svolte sono definite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 29 – Didattica multimediale e a distanza

1. L'Università promuove l'innovazione dei processi di insegnamento, apprendimento e divulgazione scientifica anche attraverso forme di didattica multimediale e di didattica a distanza potenziando tecnologie, metodologie e risorse didattiche digitali.
2. L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri Corsi di Studio, la realizzazione di spazi di apprendimento – aule e laboratori – innovativi dotati di tecnologie didattiche all'avanguardia che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipato e interattivo

TITOLO IV – STUDENTI

ARTICOLO 30 – Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti disciplina tutte le attività che regolano il rapporto degli studenti

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE
(Emanato con Decreto Rettorale del 3 dicembre 2025, n. 1506)

iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell'Università, tra cui quelle relative:

- a) alle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti;
- b) alla disciplina dello studente impegnato a tempo parziale negli studi;
- c) all'iscrizione a Corsi singoli;
- d) all'iscrizione degli studenti a due Corsi di Studio;
- e) all'attività di orientamento e tutorato;
- f) al pagamento delle tasse e dei contributi, ivi comprese le fattispecie di esonero e di riduzione;
- g) ai diritti e i doveri degli studenti.

TITOLO V – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

ARTICOLO 31 – Assicurazione della qualità e opinione degli studenti

1. L'Università realizza la propria visione della qualità della didattica e si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne gestisce l'attuazione e verifica periodicamente l'efficacia delle procedure, anche al fine di rispettare i requisiti di accreditamento iniziale e periodico previsti dalla normativa vigente.
2. L'Università provvede alla somministrazione dei questionari sull'opinione degli studenti in relazione alle attività didattiche ed ai servizi ad esse relativi. Ciò al fine di valutare la qualità della totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun Corso di Studio. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli Organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle Commissioni Paritetiche per gli interventi di competenza.
3. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in accordo con la normativa vigente e le norme statutarie, definisce e suddivide i compiti e le responsabilità tra Organi di Governo e le strutture responsabili della qualità, con particolare riferimento al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, ai Gruppi di gestione della Qualità, ai presidenti dei Consigli di Corso di Studio ed alle strutture didattiche.

ARTICOLO 32 – Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dello Statuto, è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Le delibere di entrambi gli Organi sono assunte a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento.
3. Ai sensi di legge il Regolamento, una volta deliberato dal Senato accademico, è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
4. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
5. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte con la medesima procedura di cui al presente articolo.
6. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti Didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.